

postaprotezione riparti più

Contratto di assicurazione assistenza

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa

postaprotezione riparti più

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare)

**TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE,
UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.**

Nella nuova area riservata potrai:

Esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte.



Visualizzare e modificare i tuoi dati di attivazione.



Controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche.



Consultare la corrispondenza e le certificazioni.



Verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze.



Utilizzare strumenti innovativi per conoscere l'adeguatezza del tuo profilo assicurativo nel tempo.



Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice: basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it** e inserire i dati richiesti con pochi clic.

VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it

Registrati in pochi clic.



ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI DEL GRUPPO POSTE VITA È FACILE.

Ti basterà seguire questa semplice procedura per iniziare subito a utilizzare le sue pratiche funzioni.

Accedi

Inserisci negli appositi spazi il tuo nome utente e la password.

UTENTE

Inserisci il tuo nome utente

PASSWORD

Inserisci la tua password

ACCEDI ☐ ricorda utente

SEI GIÀ REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Accedi all'Area Clienti dal sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito www.poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it e **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare. Fai molta attenzione all'inserimento del **numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**;
- 5) **stampa i dati o salva la pagina** che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite **sms** il codice di attivazione;
- 7) inserisci il **codice di conferma** ricevuto tramite sms;
- 8) entra adesso nell'Area Clienti del sito www.postevita.it o www.poste-assicura.it con Nome Utente e Password. Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal **secondo login** in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password.



Entra nell'Area Clienti. La tua sicurezza ti aspetta online!

Indice

Nota Informativa	PAG.	1/6
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/6
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	1/6
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG.	3/6
Glossario	PAG.	5/6
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/11
Art. 1 - Informazioni generali	PAG.	1/11
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	PAG.	1/11
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG.	1/11
Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG.	1/11
Art. 1.4 - Variazione targa o residenza	PAG.	2/11
Art. 1.5 - Cessazione delle garanzie	PAG.	2/11
Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro	PAG.	2/11
Art. 1.7 - Foro competente e procedimento di mediazione	PAG.	2/11
Art. 1.8 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG.	3/11
Art. 1.9 - Aggravamento e diminuzione del rischio	PAG.	3/11
Art. 1.10 - Oneri fiscali	PAG.	3/11
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	3/11
Art. 1.12 - Prescrizione	PAG.	3/11
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	3/11
Art. 1.14 - Reclami	PAG.	3/11
Art. 2 - Piani di copertura	PAG.	4/11
Art. 2.1 - Eventi coperti - Tabella riassuntiva	PAG.	4/11
Art. 2.2 - Limiti territoriali - Tabella riassuntiva	PAG.	4/11
Art. 2.3 - Prestazioni - Tabella riassuntiva	PAG.	4/11
Art. 2.4 - Variazione del piano di copertura	PAG.	4/11
Art. 2.5 - Operatività dell'assicurazione	PAG.	5/11
Art. 2.6 - Modalità di attivazione delle prestazioni	PAG.	5/11
Art. 3 - Condizioni particolari del Piano Base	PAG.	5/11
Art. 3.1 - Eventi coperti	PAG.	5/11
Art. 3.2 - Limiti territoriali	PAG.	5/11
Art. 3.3 - Prestazioni	PAG.	5/11
Art. 3.4 - Esclusioni	PAG.	7/11
Art. 4 - Condizioni particolari del Piano Top	PAG.	8/11
Art. 4.1 - Eventi coperti	PAG.	8/11
Art. 4.2 - Limiti territoriali	PAG.	8/11
Art. 4.3 - Prestazioni	PAG.	8/11
Art. 4.4 - Esclusioni	PAG.	9/11
Art. 5 - Condizioni particolari del Piano Super	PAG.	9/11
Art. 5.1 - Eventi coperti	PAG.	9/11
Art. 5.2 - Limiti territoriali	PAG.	9/11
Art. 5.3 - Prestazioni	PAG.	10/11
Art. 5.4 - Esclusioni	PAG.	11/11

Modulo di variazione targa

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione, le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Glossario

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Viale Beethoven, 11 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it, PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2015:

- il Patrimonio netto ammonta a 54,08 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 29,08 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 3,83. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 44,76 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 11,67 milioni di Euro.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.poste-assicura.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, nel rispetto dei limiti di vetustà del veicolo e fatte salve le altre cause di cessazione delle garanzie assicurative. Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le Parti hanno la facoltà di disdire annualmente il contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione dell'efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla scadenza annuale successiva. Si rinvia all'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa ha la finalità di offrire una serie di prestazioni di Assistenza stradale al veicolo, la cui targa è indicata in polizza.

Il Contraente può scegliere fra i tre differenti piani di seguito descritti.

1) Piano Base, che comprende:

- dépannage (riparazione sul posto);
- traino semplice;
- rientro al domicilio / prosecuzione del viaggio;
- spese d'albergo;
- informazioni telefoniche.

Si precisa che le prestazioni di cui al presente piano sono operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

2) Piano Top che, oltre alle prestazioni del Piano Base, include:

- traino full;
- recupero difficoltoso;
- auto in sostituzione;

- servizio di accompagnamento.

Si precisa che tutte le prestazioni di cui al presente piano sono operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed estese anche al Guasto Full, che comprende scoppio, foratura o rottura pneumatici, esaurimento o gelo carburante, esaurimento batteria, smarrimento o rottura chiavi.

3) Piano Super che, oltre alle prestazioni del Piano Top, include:

- auto in sostituzione per Furto Totale;
- rimpatrio del veicolo dall'estero;
- invio pezzi di ricambio all'estero;
- trasmissione comunicazioni urgenti estero.

Si precisa che tutte le prestazioni di cui al presente piano sono operanti anche nei Paesi Europei e in quelli aderenti al sistema della Carta Verde ed estese anche ai casi di Furto Tentato o Parziale e Furto Totale.

Si rinvia agli artt. 2, 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le prestazioni prevedono limiti di operatività e limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia agli artt. 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato dei meccanismi di funzionamento dei limiti massimi di indennizzo, si riportano di seguito alcuni esempi numerici.

Esempio 1: richiesta intervento per Traino autovettura senza carrello appendice in caso d'Incidente.

Massimale 250,00 Euro.

Costo intervento 120,00 Euro.

L'Impresa tiene a proprio carico tutto il costo.

Esempio 2: richiesta intervento per Recupero difficoltoso (Piano Top).

Massimale 250,00 Euro.

Costo intervento 300,00 Euro.

L'Impresa tiene a proprio carico la somma assicurata di 250,00 Euro, mentre la parte residua, pari a 50,00 Euro, rimane a carico dell'Assicurato.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata erogazione delle prestazioni. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, come meglio specificato all'art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità del veicolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 1.9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio: se la targa comunicata al momento della stipula è relativa ad un veicolo avente massa complessiva a pieno carico pari a 35 quintali, mentre al momento del sinistro viene rilevata una massa complessiva a pieno carico superiore, si configura una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

6. Premi

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, contanti se il Premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure con frazionamento mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, e in contanti nel caso di Premio all'emissione se il Premio annuo

non supera i 750,00 Euro).

Il pagamento del Premio del piano Base e del Piano Super può essere effettuato esclusivamente con cadenza annuale.

Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del Premio annuale di Polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o frazionamento mensile esclusivamente tramite addebito automatico sul conto BancoPosta intestato al Contraente.

Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: l'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.

7. Rivalsa

Poste Assicura S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Si rinvia all'art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine dei due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Restano fermi i termini per l'attivazione delle prestazioni previsti agli art. 2.5 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: l'Assicurato che necessiti di una delle prestazioni previste dal contratto, dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa con le modalità previste all'art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

La mancata osservanza delle procedure per la richiesta delle prestazioni comporta la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Avvertenza: la gestione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata ad Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza generale per l'Italia) come specificato all'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: 06.42.133.1

È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Pertanto, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

14. Informativa in corso di contratto

L'impresa comunica all'Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normativa si rinvia al sito internet dell'Impresa (www.poste-assicura.it).

15. Conflitto di interesse

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Assicura S.p.A. trattiene dal Premio versato.

Inoltre si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta in merito alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.

Poste Assicura S.p.A. è dotata di adeguate procedure che prevedono il monitoraggio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l'Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con i soggetti sopra indicati.

Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Roberto Manzato
Rappresentante Legale
di Poste Assicura S.p.A.
in virtù di procura speciale

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, in particolare la persona fisica che conduce il veicolo la cui targa è indicata in polizza, sia esso il Contraente o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano che stipula l'assicurazione in qualità di intestatario del veicolo.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. In particolare ai sensi della presente polizza, è da intendersi:

- per **Furto Totale**, la sottrazione del veicolo assicurato;
- per **Furto Tentato o Parziale**, il tentativo di sottrazione totale o parziale del veicolo assicurato o la sottrazione di accessori e/o parti meccaniche dello stesso, che non consentano la circolazione o che mettano il veicolo in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o degli altri veicoli.

Guasto: l'evento meccanico, elettrico o idraulico, improvviso e impreveduto, che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo carrello appendice.

Per i Piani Top e Super, sono altresì considerati guasti e quindi rientranti nella definizione di **Guasto Full**:

- scoppio, foratura o rottura pneumatici occorsi durante la circolazione;
- esaurimento del carburante determinato da guasto;
- gelo del carburante;
- esaurimento batteria;
- smarrimento o rottura chiavi (anche elettroniche).

Incendio: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente: l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, anche se dovuto ad imperizia, negligenza e inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consenta la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consenta di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Limite di indennizzo: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A. presta la garanzia.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada - D.lgs. 285/92 e s.m.i) e in particolare:

A: Autostrade; B: Strade extraurbane principali; C: Strade extraurbane secondarie; D: Strade urbane di scorrimento; E: Strade urbane di quartiere; F: Strade locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro e incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale

per l'Italia, Via B. Alimena, n. 111 - 00173 Roma) costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, a organizzare gli interventi sul posto e a erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in polizza.

Veicolo: l'autovettura oggetto dell'assicurazione. Ai sensi della presente polizza si intende l'autovettura:

- intestata al Contraente;
- ad uso privato;
- con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- destinata al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 posti, compreso quello del conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuova o usata;
- con vetustà non superiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e con gli altri obblighi di legge.

Sono inclusi carrelli appendice trainati dall'autovettura assicurata sempreché siano rispettati tutti i limiti e obblighi previsti ai sensi di legge.

Sono esclusi i veicoli:

- con targa speciale;
- non ad uso privato quali ad esempio: veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a noleggio con conducente o a taxi;
- elettrici.

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di Polizza è debitamente sottoscritto dal Contraente.

Fatte salve eventuali campagne commerciali, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) primo Premio all'atto dell'emissione e in caso di frazionamento annuale:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
 - b) addebito mediante Carta Postamat;
 - c) in contanti, qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- 2) frazionamento mensile per rate successive al Premio all'atto dell'emissione:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale del Contraente.

Il pagamento del Premio del piano Base e del Piano Super può essere effettuato esclusivamente con cadenza annuale.

Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del Premio annuale di Polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o con frazionamento mensile esclusivamente tramite addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente.

Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili e autorizzate dalla Società.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A.

In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di Premio non pagata. Il pagamento del Premio o delle rate di Premio non corrisposte potrà avvenire presso l'Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto; la riattivazione avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento (del Premio o delle rate di Premio non corrisposte) e, in tal caso, rimarranno ferme le successive scadenze di pagamento.

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del Premio o delle rate di Premio insolute nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio è scaduta, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 1.5. La disdetta esercitata dal Contraente dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma

In caso di disdetta regolarmente inviata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al pre-

sente contratto cesseranno alla scadenza annuale indicata in polizza.

Qualora il contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della durata di un anno.

Art. 1.4 - Variazione targa o residenza

Nel caso in cui il Contraente in corso di contratto abbia necessità di variare la targa indicata nel modulo di polizza dovrà recarsi all'Ufficio Postale per provvedere all'aggiornamento dei dati precedentemente comunicati. A tal fine il Contraente potrà utilizzare il Modulo di variazione targa riportato nel presente Fascicolo Informativo debitamente compilato e firmato.

La variazione della targa potrà essere richiesta una sola volta all'anno, fermo il fatto che la stessa targa potrà essere inclusa sulla medesima polizza una sola volta durante l'intera vigenza del contratto.

Nel caso in cui il Contraente in corso di contratto abbia necessità di variare la residenza indicata nel modulo di polizza, dovrà inviare una comunicazione tramite lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

Le variazioni sopra indicate comportano la sostituzione della polizza. Con riferimento ai limiti di operatività di cui agli artt. 3.1, 4.1 e 5.1 si precisa che la sostituzione di polizza non comporta reintegrazione degli stessi in quanto per anno assicurativo si intende l'intero periodo contrattuale pattuito.

Art. 1.5 - Cessazione delle garanzie

La garanzia assicurativa cessa alla scadenza annuale senza necessità di disdetta in caso di vetustà del veicolo superiore a 10 anni dalla data di prima immatricolazione. In tale ipotesi pertanto il contratto non potrà quindi rinnovarsi tacitamente alla scadenza annuale successiva al raggiungimento del decimo anno dalla data di prima immatricolazione.

Le altre cause di cessazione, quali la vendita, la rottamazione, il Furto Totale o la distruzione totale del veicolo comportano, a scelta irrevocabile del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- la risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio, in tal caso non è prevista la restituzione del premio non goduto;

Il Contraente dovrà comunicare la risoluzione anticipata per cessazione del rischio tramite lettera raccomandata a/r da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

- la sostituzione della polizza su un nuovo veicolo, da effettuare secondo la modalità indicata al precedente art. 1.4.

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di un sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma**

La Società rimborsa la parte di premio relativa al periodo netto di rischio non corso.

Art. 1.7 - Foro competente e procedimento di mediazione

Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza del Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

Art. 1.8 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.9 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità del veicolo possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Poste Assicura S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza. Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all'IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa e inviarlo a:

**IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Telefono: 06.42.133.1**

È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm). In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

Pertanto, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS

oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Piani di copertura

Il Contraente può scegliere fra i tre differenti piani, Base, Top e Super, di seguito descritti.

Art. 2.1 - Eventi coperti - Tabella riassuntiva

Le prestazioni di assistenza si attivano al verificarsi degli eventi di seguito riportati, salvo quanto diversamente previsto agli artt. 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione.

	Piano Base	Piano Top	Piano Super
Incidente/Incendio	✓	✓	✓
Guasto	✓	✓	✓
Guasto Full <i>(comprende anche scoppio, foratura o rottura pneumatici, esaurimento o gelo carburante, esaurimento batteria, smarrimento o rottura chiavi)</i>	No	✓	✓
Furto	No	No	✓

Art. 2.2 - Limiti territoriali - Tabella riassuntiva

Le prestazioni di assistenza si attivano con i limiti territoriali di seguito riportati, salvo quanto diversamente previsto agli artt. 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione.

	Piano Base	Piano Top	Piano Super
Italia, RSM e Città del Vaticano	✓	✓	✓
Europa e Carta Verde	No	No	✓
Distanza minima dalla residenza del Contraente	7 km	7 km	Nessun limite

Art. 2.3 - Prestazioni - Tabella riassuntiva

Le prestazioni disponibili variano in funzione del piano prescelto, come di seguito specificato.

	Piano Base	Piano Top	Piano Super
Dépannage <i>(riparazione sul posto)</i>	✓	✓	✓
Traino semplice	✓	✓	✓
Rientro al domicilio / Prosecuzione viaggio	✓	✓	✓
Spese d'albergo	✓	✓	✓
Informazioni telefoniche	✓	✓	✓
Traino full	No	✓	✓
Recupero difficoltoso	No	✓	✓
Auto in sostituzione	No	✓	✓
Servizio di accompagnamento	No	✓	✓
Auto in sostituzione per Furto Totale	No	No	✓
Rimpatrio del veicolo dall'estero	No	No	✓
Invio pezzi di ricambio all'estero	No	No	✓
Trasmissione comunicazioni urgenti estero	No	No	✓

Art. 2.4 - Variazione del piano di copertura

Il Contraente ha la facoltà di variare il piano di copertura prescelto ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven, 11
00144 - Roma

Tale variazione comporta la sostituzione della polizza, nonché la variazione del premio annuo da corrispondere alla Società.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, le variazioni da Piano Top a Piano Base o da Piano Top a Piano Super comportano il pagamento del premio esclusivamente con cadenza annuale.

Art. 2.5 - Operatività dell'assicurazione

Poste Assicura S.p.A., tramite la Struttura Organizzativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, le prestazioni di Assistenza al veicolo assicurato.

La garanzia opera:

- esclusivamente sul veicolo la cui targa è stata dichiarata in polizza all'atto della sottoscrizione del contratto o successivamente comunicata;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per polizza per ciascuna prestazione, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro (ferme le limitazioni previste per le singole prestazioni);
- entro il limite del massimale, laddove previsto, per ciascuna prestazione.

Art. 2.6 - Modalità di attivazione delle prestazioni

Per le richieste di intervento, l'Assicurato deve sempre preventivamente contattare la Struttura Organizzativa al:

Numero verde: 800.55.40.84

(per i titolari del Piano Super, numero telefonico per chiamata dall'estero: +39.06.42.115.799)

fornendo:

- le proprie generalità (nome e cognome);
- le generalità del Contraente (nome e cognome);
- la targa, la marca e il tipo di veicolo per il quale si richiede l'attivazione della prestazione;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il luogo in cui si trova il veicolo e un recapito telefonico a cui essere ricontattato.

Per le prestazioni operanti a seguito di Furto Totale, l'Assicurato dovrà fornire copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Gli interventi di Assistenza stradale devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione.

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro tipo di aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 3 - Condizioni particolari del Piano Base

Art. 3.1 - Eventi coperti

La garanzia opera al verificarsi di Incidente, Incendio o Guasto, ferme eventuali limitazioni previste per le singole prestazioni.

Art. 3.2 - Limiti territoriali

La polizza vale su tutto il territorio italiano, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La garanzia opera per immobilizzo del veicolo ad oltre 7 km di distanza dalla residenza del Contraente dichiarata in polizza all'atto della sottoscrizione del contratto o successivamente comunicata ai sensi dell'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, ferme eventuali limitazioni previste per le singole prestazioni.

Art. 3.3 - Prestazioni

Di seguito sono descritte le prestazioni incluse nel Piano Base.

Art. 3.3.1 - Dépannage (riparazione sul posto)

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di Guasto, la Struttura Organizzativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'Assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Struttura Organizzativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come descritto nella prestazione Traino Semplice.

Art. 3.3.2 - Traino Semplice

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di Incidente, Incendio o Guasto, la Struttura Organizzativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'Assicurato, la Struttura Organizzativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina.

Il traino sarà fornito, a insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In ogni caso Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 250,00 Euro per sinistro.

Qualora il veicolo immobilizzato sia agganciato ad un carrello appendice, la Struttura Organizzativa organizzerà, ove possibile, il trasferimento del carrello appendice all'officina presso la quale è stato trainato il veicolo oppure al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo in attesa che il veicolo trainante sia riparato. In questo caso il limite sopra specificato si intende elevato a 300,00 Euro per sinistro.

Si specifica inoltre che:

- nel limite sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto-soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 giorni;
- nel limite sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- nel limite sopra indicato sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.

Art. 3.3.3 - Rientro al domicilio / Prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di Incidente, Incendio o Guasto a oltre 50 km dalla residenza del Contraente e necessari di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, Poste Assicura S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.

Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti aerei entro il limite di 500,00 Euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di 200,00 Euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
- il costo del noleggio dell'auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 ore.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione Spese di albergo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo le seguenti condizioni:
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- cilindrata 1.200 c.c.;

- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (la riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia Furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe e quant'altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell'Assicurato;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito.

Art. 3.3.4 - Spese d'albergo

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di Incidente, Incendio o Guasto a oltre 50 km dalla residenza del Contraente e al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 notti.

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di 75,00 Euro per notte e per persona e 300,00 Euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto la prestazione Rientro al domicilio / Prosecuzione del viaggio;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo.

Art. 3.3.5 - Informazioni telefoniche

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere informazioni relative a:

- recapiti carrozzerie, motel o alberghi, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada;
 - situazione traffico sulla rete autostradale e sulle principali strade extraurbane;
 - interruzioni stradali sulla rete autostradale e sulle principali strade extraurbane;
- potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le suddette informazioni.

Art. 3.4 - Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo del conducente o dei passeggeri;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) gelo del carburante, esaurimento della batteria, blocco della serratura, smarrimento o rottura delle chiavi;
- g) scoppio, foratura o rottura pneumatici;
- h) esaurimento del carburante;
- i) immobilizzi per altre cause non espressamente previste in polizza, quali errore carburante o blocco dell'antifurto/immobilizer;
- j) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- k) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
- l) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
- m) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- n) casi in cui l'Assicurato non è abilitato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- o) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;

- p) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - q) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
 - r) qualora il mezzo non sia assicurato con polizza R.C.A.;
 - s) immobilizzi causati da Furto Parziale o Tentato e da Furto Totale.
- 2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diversi da quelli convenuti con la Struttura Organizzativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 3) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
- 4) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi richiesti per veicoli non rientranti nella definizione di Veicolo o la cui targa non risulta comunicata alla Società.
- La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Art. 4 - Condizioni particolari del Piano Top

Art. 4.1 - Eventi coperti

La garanzia opera al verificarsi di Incidente, Incendio o Guasto Full, ferme eventuali limitazioni previste per le singole prestazioni.

Nel Guasto Full sono compresi anche i guasti conseguenti a:

- scoppio, foratura o rottura pneumatici occorsi durante la circolazione stradale;
- gelo carburante;
- esaurimento del carburante determinato da guasto;
- esaurimento batteria;
- smarrimento o rottura chiavi (anche elettroniche).

Art. 4.2 - Limiti territoriali

La polizza vale su tutto il territorio italiano, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La garanzia opera per immobilizzo del veicolo ad oltre 7 km di distanza dalla residenza del Contraente dichiarata in polizza all'atto della sottoscrizione del contratto o successivamente comunicata ai sensi dell'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, ferme eventuali limitazioni previste per le singole prestazioni.

Art. 4.3 - Prestazioni

In caso di sottoscrizione del presente Piano, in aggiunta a quanto previsto per il Piano Base, sono incluse le prestazioni di seguito descritte.

Art. 4.3.1 - Traino Full

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage (riparazione sul posto) o il Traino nei limiti e con le modalità previste per il Piano Base, anche in caso di Guasto Full.

In particolare, in caso di esaurimento del carburante la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.

Art. 4.3.2 - Recupero difficoltoso

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mezzo speciale per riportarlo in carreggiata.

L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di 250,00 Euro per sinistro.

Nel caso in cui al Recupero difficoltoso segua il Traino, si applicherà quanto previsto al relativo punto.

Art. 4.3.3 - Auto in sostituzione

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di Incidente, Incendio o Guasto Full e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), Poste

Assicura S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:

- il veicolo sarà a chilometraggio illimitato;
- l'Assicurato potrà utilizzare il veicolo per un periodo massimo di 3 giorni;
- il veicolo sarà dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- il veicolo avrà cilindrata 1.200 c.c.;
- rimarranno escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (la riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia Furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe e quant'altro non espressamente previsto, così come l'eventuale tempo eccedente i giorni garantiti, che rimarranno a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
- l'Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

Art. 4.3.4 - Servizio di accompagnamento

La Struttura Organizzativa potrà organizzare per l'Assicurato che abbia attivato la prestazione Traino Full un servizio di accompagnamento come segue:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione Spese d'albergo;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'Assicurato prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione Rientro al domicilio / Prosecuzione del viaggio;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'Assicurato usufruisca della prestazione Auto in sostituzione.

La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di 100,00 Euro per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, ecc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

Art. 4.4 - Esclusioni

Le prestazioni di assistenza non sono dovute nei casi previsti all'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione.

A parziale deroga dei punti (1.f, 1.g, 1.h) dell'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, le prestazioni di assistenza sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- gelo del carburante, esaurimento della batteria, blocco della serratura, smarrimento o rottura delle chiavi;
- scoppio, foratura o rottura pneumatici se occorso durante la circolazione stradale;
- esaurimento del carburante se determinato da un guasto (ad esempio guasto del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc.).

Art. 5 - Condizioni particolari del Piano Super

Art. 5.1 - Eventi coperti

La garanzia opera al verificarsi di Incidente, Incendio, Guasto Full o Furto, ferme eventuali limitazioni previste per le singole prestazioni.

Art. 5.2 - Limiti territoriali

La polizza vale su tutto il territorio italiano, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nei Paesi Europei e in quelli aderenti al sistema della Carta Verde, ferme le limitazioni previste per le singole prestazioni. La garanzia opera senza alcuna franchigia chilometrica dalla residenza del Contraente dichiarata in polizza all'atto della sottoscrizione del contratto o successivamente comunicata ai sensi dell'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione, ferme eventuali limitazioni previste per le singole prestazioni.

Art. 5.3 - Prestazioni

In caso di sottoscrizione del presente Piano, in aggiunta a quanto previsto per il Piano Top, sono incluse le seguenti ulteriori prestazioni.

Art. 5.3.1 - Auto in sostituzione per Furto Totale

In caso di furto totale del veicolo, Poste Assicura S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:

- il veicolo sarà a chilometraggio illimitato;
- l'Assicurato potrà utilizzare il veicolo per un periodo massimo di 10 giorni;
- il veicolo sarà dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- il veicolo avrà cilindrata 1.200 c.c.;
- rimarranno escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (la riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia Furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe e quant'altro non espressamente previsto, così come l'eventuale tempo eccedente i giorni garantiti, che rimarranno a carico dell'Assicurato.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di mancato invio della copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- la prestazione è attivabile entro 5 giorni dalla data di denuncia del furto;
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore dal ritrovamento l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito.

Art. 5.3.2 - Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato all'estero a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto Tentato o Parziale o venga ritrovato all'estero dopo il Furto Totale e risulti danneggiato in modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di fermo superiore a 5 giorni lavorativi, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un'officina designata dall'Assicurato. Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico le spese di trasporto (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Struttura Organizzativa) entro il limite di euro 1.000,00 per sinistro.

La Società provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell'officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso.

Si specifica che:

- da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo l'evento imprevisto, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia;
- le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori e alla giacenza del veicolo all'estero dalla data di comunicazione del sinistro sono a carico dell'Assicurato;
- la Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio;
- in caso di Furto Totale, la prestazione è attivabile entro 30 giorni dalla data di denuncia alle Autorità. La Società potrà richiedere all'Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

Art. 5.3.3 - Invio pezzi di ricambio all'estero

Qualora il veicolo rimanga immobilizzato all'estero a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto Tentato o Parziale o ritrovamento dopo il Furto Totale e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.

L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, i pezzi danneggiati e i propri documenti di riconoscimento; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.

La Società terrà a proprio carico i costi della ricerca, dell'imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per sinistro.

Si specifica che:

- sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali;

- la prestazione è operativa a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per la restituzione della somma anticipata; il rimborso di quanto anticipato dalla Società dovrà avvenire al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente;
- l'Assicurato deve comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- la prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con "mezzi eccezionali".

Art. 5.3.4 - Trasmissione comunicazioni urgenti estero

Qualora l'Assicurato che si trovi all'estero abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti (ad es. in caso di ricovero o arresto) ai propri familiari in Italia o all'estero e si trovi nell'impossibilità di contattarli direttamente, la Struttura Organizzativa provvederà a trasmettere il messaggio via fax o in altro modo entro il limite di 7 comunicazioni per sinistro.

Art. 5.4 - Esclusioni

Le prestazioni di assistenza non sono dovute nei casi previsti all'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione.

A parziale deroga dei punti (1.f, 1.g, 1.h, 1.s) dell'art. 3.4 delle Condizioni di Assicurazione, le prestazioni di assistenza sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- gelo del carburante, esaurimento della batteria, blocco della serratura, smarrimento o rottura delle chiavi;
- scoppio, foratura o rottura pneumatici se occorso durante la circolazione stradale;
- esaurimento del carburante se determinato da un guasto (ad esempio guasto del galleggiante, dell'indicatore visivo del livello, ecc.).
- Furto Tentato o Parziale e Furto Totale, salvo quanto diversamente disposto nelle singole prestazioni.

Postaprotezione Riparti Più

Modulo di variazione targa

Polizza N°

Dati del Contraente intestatario del veicolo

Cognome Nome

Data di nascita/...../..... Luogo di nascita

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indirizzo residenza C.A.P.

Comune Prov

Recapito telefonico

Indirizzo email

Targa indicata nel modulo di polizza

Nuova Targa

Numero di targa

Data di prima immatricolazione/...../.....

Data/...../.....

Firma del Contraente

Si consiglia di compilare e ritagliare il tagliando sotto riportato e di riporre lo stesso nel veicolo assicurato dalla presente polizza, per rendere più facile e veloce l'eventuale richiesta di assistenza.



POSTAPROTEZIONE RIPARTI PIÙ

TARGA VEICOLO

**PER RICEVERE ASSISTENZA
CONTATTARE IL NUMERO:**

800.55.40.84

(per i titolari del Piano Super, numero
telefonico per chiamata dall'estero:
+39.06.42.115.799)

Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it
• www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it